



Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni alla Camera di Commercio di Pordenone

Approvato dalla Giunta con Delibera n. 88 del 24.06.2008
Revisionato dalla Giunta con Delibera n. 92 del 19.10.2015
Approvato dal Consiglio con Delibera n. 7 del 30.03.2017

A cura dell'Ufficio Personale

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001, presupposti, limiti e modalità per il conferimento da parte della CCIAA di Pordenone, di incarichi individuali di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ad esperti di comprovata specializzazione, anche universitaria, esterni all'Ente, quando non sia possibile far fronte alle esigenze di carattere non ordinario dell'Ente con il personale in servizio.
2. Il presente Regolamento si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche, singole o associate, aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile, anche di carattere occasionale, ovvero prestazioni d'opera in via coordinata e continuativa e prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile (assenza in capo all'affidatario di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione del rischio della prestazione oggetto del contratto).

ARTICOLO 2

Tipologia dei contratti

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti con contratti di lavoro autonomo:
 - a) di natura coordinata e continuativa;
 - b) di natura occasionale;
 - c) di natura professionale
2. Le caratteristiche principali che contraddistinguono i contratti di lavoro oggetto del presente regolamento sono:
 - a) per le collaborazioni coordinate e continuative
 - prestazione prevalentemente personale rispetto all'impiego di mezzi e/o di altri soggetti;
 - assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
 - continuità della prestazione che deve protrarsi nel tempo con una durata definita;
 - coordinazione tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente in quanto strettamente connessa con le finalità di quest'ultimo;
 - b) per le collaborazioni di lavoro occasionale:
 - la prestazione dell'attività non viene effettuata in maniera continuativa, ha quindi carattere episodico, l'attività del prestatore non si coordina con i fini del committente e vi è assenza del vincolo di subordinazione;
 - l'attività è svolta da un soggetto che presta altre attività in maniera abituale e prevalente;
 - rientrano tra le prestazioni di lavoro occasionale anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente ed un compenso complessivamente percepito nello stesso anno inferiore a 5.000,00 euro (c.d. mini co.co.co).
 - c) per le collaborazioni professionali
 - la prestazione d'opera intellettuale è svolta da coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo, senza coordinamento con il committente, svolta da soggetti in possesso di partita IVA.

ARTICOLO 3

Contenuto degli incarichi

1. Con riguardo al contenuto, gli incarichi possono essere:
 - a) di studio: quando hanno ad oggetto lo studio (attraverso analisi, indagini conoscitive, di approfondimento, di verifica) di una materia/argomento e si concludono con una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio, approfondimento e raffronto;
 - b) di ricerca: quando hanno ad oggetto la raccolta organica di materiale che consenta alla CCIAA di reperire contenuti di conoscenza utili per le sue finalità istituzionali. Si conclude con la consegna di una relazione scritta che evidenzia tale ricerca, i relativi approfondimenti e le conclusioni;
 - c) di consulenza: quando hanno ad oggetto la richiesta di un parere, di una valutazione tecnica o di un giudizio ad un esperto, al fine di acquisire un giudizio finale idoneo ad orientare l'azione amministrativa della CCIAA;
 - d) di collaborazione: quando hanno ad oggetto un'opera o una prestazione professionale, con lavoro prevalentemente proprio del collaboratore, senza vincolo di subordinazione e nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e mediante un compenso prestabilito, con l'impegno a conseguire un risultato connesso alle personali capacità lavorative del collaboratore.

ARTICOLO 4

Esclusioni

1. Fermo restando gli obblighi di pubblicità disciplinati dal D.Lgs. n. 33/13, non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e di valutazione strategica;
 - b) gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (es. incarichi di componente commissioni di concorso, incarichi per la prestazione di servizi riconducibili ai contratti di appalto ecc.);
 - c) gli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio della CCIAA, nonché per la partecipazione a procedure di conciliazione o arbitrati;
 - e) gli incarichi di collaborazione per i quali non è previsto alcun corrispettivo per l'attività prestata, ma un mero rimborso spese (a titolo esemplificativo la mera partecipazione a convegni e seminari).

ARTICOLO 5

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Tutti gli incarichi di cui all'art. 1 del presente Regolamento possono essere legittimamente conferiti dall'ente esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti da intendersi cumulativi:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alle Camere di Commercio e ad obiettivi e progetti specifici e determinati - per la cui realizzazione si richiede un apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità - nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'ente stesso;
 - b) l'Ente deve aver preliminarmente accertato, mediante attività di ricognizione - che

deve risultare da atto scritto - l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea, dovendo la durata dell'incarico essere sempre contenuta nella misura minima indispensabile per l'espletamento dello stesso;
 - d) la prestazione deve essere altamente qualificata, con l'avvertenza che si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di prestazioni che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, nonché a supporto dell'attività didattica di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore di riferimento;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli incarichi ad esperti esterni non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti dell'Ente. La prestazione non comporta l'attività di rappresentare l'Ente l'attività di agire in nome e per conto dell'Amministrazione con responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.

ARTICOLO 6

Limiti al conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere legittimamente conferiti esclusivamente nel pieno rispetto dei limiti che seguono:
- a) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni di incompatibilità secondo le vigenti normative, con particolare riguardo alle norme che disciplinano i divieti ed i limiti per l'affidamento di incarichi a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni;
 - b) non possono essere conferiti incarichi a soggetti alle dipendenze di altre Pubbliche Amministrazioni, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente stesso in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - c) non possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni che si trovino in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
 - d) non possono essere conferiti incarichi a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in stato di quiescenza in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 - e) non possono essere conferiti incarichi a soggetti organizzati in forma d'impresa per la prestazione di servizi;
 - f) possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
 - g) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nell'integrale rispetto dei limiti di spesa previsti dall'Ente e dalle disposizioni in materia di finanza pubblica;
 - h) gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente nel rispetto dei limiti di trattamento economico individuale previsti dalle vigenti normative;
 - i) non possono essere conferiti incarichi a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per un grave reato contro la Pubblica Amministrazione o per altri gravi reati che incidano sulla moralità professionale.

ARTICOLO 7

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. L'Ente procede all'individuazione dei soggetti esterni ai quali conferire gli incarichi di cui all'art. 1, attraverso l'espletamento di procedure comparative di selezione pubblica

adeguatamente pubblicizzate.

2. In presenza dei presupposti di cui all'articolo n. 5, con determinazione del Segretario Generale, adeguatamente motivata, viene autorizzata la pubblicazione dell'Avviso di selezione per il conferimento dell'incarico, che viene contestualmente approvato.
3. L'avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per almeno 15 giorni (di calendario) prima della scadenza dello stesso.
4. È consentito all'Ente pubblicizzare l'avviso di selezione anche con altri mezzi idonei a garantire la conoscenza da parte dei terzi.
5. L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi:
 - a) la descrizione dell'oggetto dell'incarico;
 - b) gli specifici requisiti di carattere professionale e morale richiesti per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) la durata dell'incarico;
 - d) ove richiesto dalla natura dell'incarico conferito, il luogo ove dovrà essere svolta la prestazione, le modalità di svolgimento della stessa e, in ogni caso, il termine entro il quale la prestazione dovrà essere integralmente eseguita;
 - e) il compenso da corrispondere per l'incarico, che deve risultare, in ogni caso, proporzionato alla prestazione oggetto dell'incarico;
 - f) ogni altra informazione richiesta dalla specifica natura dell'incarico;
 - g) le modalità e il termine perentorio entro il quale potranno essere presentati i curricula e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico;
 - h) i criteri di selezione;
 - i) il termine previsto per la conclusione della procedura di affidamento;
 - j) l'avviso che il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dell'incarico ed il relativo compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente;
 - k) l'indicazione del responsabile del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 8

Individuazione del soggetto esterno

1. L'Ente procede all'individuazione del soggetto esterno al quale conferire l'incarico attraverso la valutazione dei curricula, l'eventuale colloquio e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'Avviso in base alla specifica natura dell'incarico.
2. Ai fini di cui al comma precedente, l'Ente, in base alla complessità dell'incarico, può avvalersi di una Commissione nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti all'incarico, con provvedimento del Segretario Generale.
3. La Commissione appositamente costituita è presieduta dal Dirigente dell'Area che si avvarrà della prestazione dell'incaricato o da un suo delegato.
4. La valutazione comparativa, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) qualifiche professionali in relazione allo specifico oggetto dell'incarico;
 - b) precedenti esperienze professionali maturate nel settore di riferimento e grado di conoscenza del settore;
 - c) eventuali ulteriori elementi contenuti nella documentazione prodotta, ove richiesta in relazione all'oggetto dell'incarico;
 - d) eventuale previsione di una riduzione dei tempi di realizzazione dell'incarico, ove compatibile con la specifica natura dell'incarico.

5. L'Ente, in relazione alle specificità dell'incarico, può individuare ulteriori criteri di selezione, dei quali è data notizia nell'avviso di cui al precedente art. 7.
6. All'esito della valutazione di cui sopra è redatta ed approvata la relativa graduatoria di merito che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
7. È in facoltà dell'Ente prevedere, nell'Avviso, ulteriori modalità per la selezione dell'incaricato, qualora lo richiedano la specifica natura e/o la particolare complessità dell'incarico che si intende conferire.

ARTICOLO 9

Conferimento di incarichi esterni in via diretta

1. Fermi restando, in ogni caso, i presupposti ed i limiti di cui agli artt. 5 e 6, l'incarico è conferito in via diretta, senza l'esperimento della procedura comparativa di affidamento, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
 - a) quando le procedure comparative di affidamento di cui al precedente art. 7 siano andate deserte ovvero quando, all'esito della procedura comparativa, non sia stato possibile individuare il soggetto al quale conferire l'incarico esterno, ferma restando l'invariabilità delle condizioni previste nell'avviso di selezione stesso;
 - b) in casi particolari di urgenza, determinati da un'imprevedibile necessità in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, quando non sia possibile procedere all'esperimento delle procedure comparative di cui all'art. 7 senza pregiudicare gli interessi dell'Ente;
 - c) quando la prestazione, per la sua natura e per le sue caratteristiche oggettive, possa essere svolta unicamente da un solo soggetto determinato;
 - d) quando in considerazione dell'esiguità dell'importo e, avuto riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione, nonché in relazione alle specifiche abilità, conoscenze e qualifiche del soggetto al quale s'intende conferire l'incarico, non risulti rispondente a criteri di economicità procedere a forme di comparazione;
 - e) agli incarichi di docenza e formazione nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni di legge;
 - f) alla nomina di componenti di commissioni tecniche o di gruppi di lavoro istituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati, comunque denominati.

ARTICOLO 10

Formalizzazione dell'incarico

1. Tutti gli incarichi di cui all'art. 1, a prescindere dalla modalità di affidamento, sono conferiti con determinazione del Segretario Generale, previa verifica della sussistenza dei presupposti e del rispetto dei limiti di cui ai precedenti artt. 5 e 6.
2. La determinazione del Segretario Generale che conferisce l'incarico in via diretta è adeguatamente motivata e contiene, altresì, l'enunciazione espressa delle ragioni di fatto in base alle quali l'Ente non ha proceduto all'esperimento della procedura comparativa di selezione di cui al precedente art. 7, ma ha conferito l'incarico in via diretta.
3. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con l'accettazione espressa da parte dell'interessato.
4. Ai fini del rispetto dei limiti di cui alla lett. h) dell'art. 6, l'Ente chiede al soggetto a cui intende conferire l'incarico una dichiarazione in ordine al non superamento del tetto al trattamento economico individuale, così come stabilito dalla vigente normativa. In caso di

dichiarazione di superamento di tale tetto, l'incarico non potrà essere conferito.

5. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati mediante apposito disciplinare di incarico scritto che contiene i seguenti elementi:
- a) le generalità dell'incaricato;
 - b) la natura della prestazione oggetto dell'incarico;
 - c) l'oggetto della prestazione;
 - d) il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione laddove richiesti dalla specifica natura dell'incarico;
 - e) la durata del contratto;
 - f) l'ammontare del compenso, termini e modalità del pagamento e la previsione di eventuali rimborsi spese;
 - g) la previsione, laddove richiesto dalla particolare natura dell'incarico, di clausole penali per le ipotesi di mancato, inesatto o tardato adempimento della prestazione oggetto dell'incarico;
 - h) la previsione eventuale di clausole risolutive espresse;
 - i) la previsione di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi di condotta previsti dal Regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 - j) ogni altra disposizione contrattuale richiesta dalla specifica natura nell'incarico conferito;
 - k) l'indicazione del Foro competente per le controversie che potranno insorgere tra l'Ente e l'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico;
 - l) l'avviso che l'incarico sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.pn.camcom.it.
6. In caso di attribuzione di incarico a dipendenti pubblici, in applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessario ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza del contraente e successivamente comunicare alla stessa Amministrazione l'effettuazione della prestazione, ai fini dell'aggiornamento dell'Anagrafe delle Prestazioni. Questo adempimento non è dovuto nei casi disciplinati dal medesimo art. 53.

ARTICOLO 11

Verifica della prestazione e liquidazione del compenso

1. Il dirigente competente o il responsabile del progetto indicato nel contratto, verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti - in modo particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo - mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati ed acquisizione di relazioni/report intermedi e/o finali ove previsti.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente o responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento (art. 1453 e seguenti del CC).
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente o responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Dirigente competente o il responsabile del progetto comunica all'Ufficio Ragioneria il nullaosta al pagamento del compenso, in esito alla positiva verifica della prestazione.
5. La liquidazione del compenso avviene secondo le modalità e i tempi indicati nell'Avviso di selezione o nel disciplinare d'incarico sottoscritto dall'incaricato.
6. In mancanza di un'espressa previsione, la liquidazione avviene, di regola, al momento della conclusione dell'incarico, salvo che ciò sia escluso dalle particolari caratteristiche dell'attività oggetto dell'incarico.
7. Ove previsto si procede al rimborso delle eventuali spese sostenute, che devono essere previamente autorizzate e documentate.

ARTICOLO 12
Liste di accreditamento di esperti

1. L'Ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi stabiliti dall'Ente stesso, eventualmente suddivisi per settori di attività.
2. Per la realizzazione e l'aggiornamento delle liste la Camera di Commercio pubblica apposito avviso, approvato con provvedimento di competenza del Segretario Generale.
3. L'Ente ricorre alle liste di accreditamento, se ed in quanto istituite, per invitare alle procedure comparative di cui all'art. 7, un numero di soggetti almeno sufficiente per assicurare un efficace quadro di confronto. In questo procedure di comparative di selezione realizzate con invito, la Camera di Commercio opera, ove possibile, secondo il criterio di rotazione.

ARTICOLO 13
Proroga/rinnovo del contratto

1. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico.
2. L'eventuale proroga dell'incarico stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali o straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto, fermo restando il compenso pattuito inizialmente.

ARTICOLO 14
Sospensione e revoca del contratto

1. Per le cause di sospensione e revoca degli incarichi disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 15
Formazione, coperture assicurative, salute e sicurezza

1. I collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa possono partecipare a corsi di formazione nell'ambito dell'attività formativa promossa dall'Ente

camerale, come previsto per il personale dipendente.

2. I medesimi soggetti sono inseriti tra i beneficiari dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza dell'attività svolta.
3. I medesimi collaboratori sono soggetti alla copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro qualora l'attività svolta rientri tra quelle previste dalla normativa Inail. La CCIAA provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenze previste ed il premio verrà ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente.
4. Al collaboratore, che svolga anche in parte la propria attività presso la CCIAA, è fornita la formazione e l'informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute sul luogo di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
5. Il collaboratore, se l'attività prevista lo renda necessario, può essere sottoposto a visita medica specialistica preventiva da parte del medico del lavoro competente.

ARTICOLO 16 **Pubblicità ed efficacia**

1. L'Ente pubblica sul proprio sito istituzionale, prima dell'inizio dell'incarico stesso ai fini della sua efficacia, tutte le informazioni previste dalla vigente normativa. Dette informazioni rimangono pubblicate nel sito per la durata prevista dalla normativa corrente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Dirigente o il Responsabile del progetto trasmettono all'ufficio Personale – incaricato di coordinare la pubblicazione delle informazioni in argomento nel sito istituzionale – tutta la documentazione richiesta, con tempistica tale da assicurare la pubblicazione dei dati prima dell'inizio dell'incarico.
3. L'Ufficio Personale cura altresì gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle prestazioni, disciplinati dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/01.
4. Gli atti di spesa per gli incarichi di consulenza e studio di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere trasmessi, a cura del Dirigente o Responsabile del progetto competente, alla Corte dei Conti per il controllo successivo sulla gestione.

ARTICOLO 17 **Disposizioni finali**

1. Per tutti gli aspetti non previsti dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia, ed in particolare alle norme anche fiscali e previdenziali in materia di lavoro autonomo, occasionale e prestazioni coordinate e continuative.